

➤ FORMULA 1

VENDITA A RATE

(Art. 1523 c.c.)

Tra i signori:

- . . . , nato a . . . , il . . . , residente a . . . , via . . . , c.f. . . . , da una parte;
- . . . , nato a . . . , il . . . , residente a . . . , via . . . , c.f. . . . , dall'altra parte;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il sig. . . . vende al sig. . . . , che accetta, i seguenti oggetti che l'acquirente dichiara di aver esaminato e trovato di proprio gradimento:

Descrizione	Prezzo unitario	Importo euro
...
...
...

Importo totale euro . . .

2) Il pagamento del suddetto importo avverrà nel modo seguente:

all'atto della firma del presente atto: . . . € . . . ;

alla consegna della merce . . . € . . . ;

n. . . . rate da € . . . scadenti dal . . . al . . . ;

n. . . . rate da € . . . scadenti dal . . . al . . . ;

Totale € . . .

A copertura del suddetto importo il compratore rilascia i seguenti effetti cambiari: autorizza l'emissione delle seguenti tratte:

n. . . . effetti da € . . . cad. scadenti dal . . . al . . . ;

n. . . . effetti da € . . . cad. scadenti dal . . . al . . . ;

n. . . . effetti da € . . . cad. scadenti dal . . . al . . . ;

Tali termini di pagamento sono indifferibili e gli eventuali effetti a copertura del prezzo non potranno essere rinnovati alle singole scadenze originarie.

3) Il venditore si riserva sulle cose vendute il diritto di proprietà a norma degli articoli 1523 e segg. del Codice Civile, fino al pagamento completo del prezzo. Di conseguenza il compratore si obbliga:

a) a farne buon uso, secondo la loro destinazione;

b) a non trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, la proprietà e il godimento;

c) a non rimuoverle dal proprio domicilio, quale risulta dal presente atto, senza preventiva autorizzazione scritta dal venditore.

Allo scopo di constatare il rispetto degli impegni che precedono, il venditore potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni di propri incaricati al domicilio del compratore.

4) Il compratore risponderà delle cose acquistate anche per furto, incendio o altro caso fortuito.

5) In caso di atti esecutivi il compratore si impegna a rendere noto all'ufficiale giudiziario, la sua qualità di semplice depositario delle cose e ad avvertire il venditore entro le 24 ore a mezzo lettera raccomandata.

6) Il mancato pagamento di un importo superiore all'ottava parte del prezzo e l'inoservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente atto produrranno *ipso iure* lo scioglimento del contratto e la conseguente facoltà del venditore di esigere l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute, oppure la immediata restituzione delle cose vendute.

In quest'ultimo caso gli importi già versati in pagamento del prezzo resteranno acquisiti al venditore quale risarcimento per l'uso e il deprezzamento degli oggetti; ciò senza pregiudizio di eventuali maggiori responsabilità.

Le contestazioni che sorgessero tra le parti non costituiranno motivo valido per sospendere o dilazionare i pagamenti.

7) Ove si rendesse necessaria la registrazione del presente atto, a seguito di leggi o per l'inadempienza dell'acquirente, le imposte di bollo e di registro, e relative penali, saranno a carico del compratore.

8) Per qualunque contestazione relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il foro del venditore.

9) Al presente contratto si applicano le disposizioni degli articoli 1523 e seguenti del Codice Civile e le disposizioni sulle regolamentazioni delle vendite a rate.

Letto, approvato e sottoscritto a . . . , il . . .

Si approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., i punti 2), 3), 6), 7) e 8).

Letto, approvato e sottoscritto a . . . , il . . .